



DECRETO n. 38/2026

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, del personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche, in particolare l'articolo 2, comma 1 lettera e);

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 331/2023 del 5 dicembre 2023;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23 luglio 2025, con la quale è stato approvato il testo del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTA la delibera del Cda del 24 luglio 2025, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Didattico di Ateneo in ossequio al D.M. 1835/2024;

VISTA la nota prot. n. 3924 del 31 luglio 2025, con la quale il Magnifico Rettore ha trasmesso al MUR la proposta di revisione del Regolamento al fine di acquisire il parere favorevole del CUN;

VISTA la nota del MUR – Ufficio VI, prot. n. 856/2025 del 28.11.2025, con la quale è stato trasmesso il parere formulato dal CUN nell'adunanza del 25.09.2025, con richiesta di adeguamento;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dal Consiglio Universitario Nazionale;

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 22 dicembre 2025, con la quale, in adeguamento alle osservazioni del Consiglio Universitario Nazionale, è stato approvato il testo definitivo del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTA la proposta di integrazione del regolamento didattico di Ateneo, trasmessa dal Magnifico Rettore con nota prot. N. 6487 del 29.12.2025;

VISTA l'approvazione espressa dal CUN resa nell'adunanza del 28.01.2026;

VISTO il decreto direttoriale MUR del 30.01.2026 Prot. n. 7/2026 con il quale viene approvata la proposta di modifica della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo e che all'art. 2 stabilisce che il Rettore provvederà ad emanare con proprio decreto tale modifica al Regolamento Didattico di Ateneo parte generale;

DECRETA

Art.1) Di emanare il Regolamento Didattico di Ateneo, il cui testo allegato fa parte integrante del presente decreto.

L'originale del presente Decreto è acquisito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

Roma, 3 febbraio 2026

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna



UNIVERSITÀ
CUSANO

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO



Sommario

1.OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO	3
Art. 1 Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo	3
Art. 2 Strutture didattiche	3
Art. 3 Corsi e titoli di studio.....	3
Art. 4 Corsi di laurea e laurea magistrale	4
Art. 5 Corsi di specializzazione	5
Art. 6 Corsi di dottorato di ricerca.....	5
Art. 7 Corsi di master universitario di 1° e 2° livello	5
Art. 8 Attività didattiche integrative	6
2.ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI	7
Art. 9 Ordinamenti didattici dei corsi di studio.....	7
Art. 10 Regolamento dei corsi di studio	7
Art. 11 Master universitari.....	8
Art. 12 Dottorato di ricerca.....	8
3. ATTIVITÀ DIDATTICHE	9
Art. 13 Tipologie ed articolazione degli insegnamenti	9
Art. 14 Crediti formativi universitari	10
Art. 15 Ulteriori attività formative.....	11
Art. 16 Esami e verifiche del profitto	11
Art. 17 Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio.....	12
Art. 18 Commissioni per il conseguimento del titolo di studio	13
Art. 19 Commissioni per l'assicurazione della qualità di Ateneo	14
4.DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.....	14
Art. 20 Carta dei servizi	14
Art. 21 Manifesto degli studi	14
Art. 22 Contratto con lo studente	14
Art. 23 Tutela dei diritti degli studenti	15
Art. 24 Rette universitarie.....	15
Art. 25 Modalità di iscrizione ai corsi di studio	16
Art. 26 Requisiti di ammissione e verifica iniziale	16
Art. 27 Curricula.....	16
Art. 28 Piani di studio ufficiali	16
Art. 29 Promozione e pubblicità dell'offerta didattica	17
Art. 30 Orientamento e tutoraggio	17
Art. 31 Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito dell'Ateneo	17
Art. 32 Trasferimenti degli studenti da altri Atenei.....	18
Art. 33 Studenti fuori corso	18
Art. 34 Mobilità internazionale degli studenti	18
Art. 35 Internazionalizzazione	18
Art. 36 Tutela della privacy	19
Art. 37 Norme transitorie e finali	19

1.OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO

Art. 1 Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo

Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina:

- a) gli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- b) le attività ed i servizi didattici integrativi, di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente;
- c) i principi generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono includere nei rispettivi regolamenti didattici;
- d) i criteri per il riconoscimento anche parziale di studi compiuti presso università italiane e straniere ed il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti in Italia e all'estero.

Art. 2 Strutture didattiche

1. I Dipartimenti sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.
2. I Dipartimenti attribuiscono, con la delibera annuale di programmazione, ai professori, ricercatori, ai docenti e ai tutor d'ambito disciplinare i compiti in ordine ai singoli insegnamenti, ai corsi integrativi erogabili, a scelta dello studente, a distanza e/o in presenza, nonché alle attività di orientamento.
3. Il funzionamento e le competenze dei Dipartimenti sono definiti da apposito regolamento.

Art. 3 Corsi e titoli di studio

1. L'Università degli studi Niccolò Cusano Telematica Roma utilizza le tecnologie informatiche e telematiche e adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.
2. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), master universitario (MU) di 1° e di 2° livello.
3. L'Università può anche conferire lauree magistrali honoris causa (HC) e altri titoli onorifici come disciplinato da apposito regolamento.
4. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi vigenti, altri corsi i quali rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.
5. Le attività didattiche, di cui al comma precedente, possono essere attuate con particolare riferimento alla valutazione degli sbocchi professionali.
6. Per la realizzazione di corsi di studio nonché per le attività didattiche, di cui al comma precedente, possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi della normativa vigente.

7. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle leggi e dai decreti in vigore.
8. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la durata dei corsi di studio può essere variamente determinata, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
9. Il Senato accademico ha il compito di adeguare annualmente l'offerta formativa procedendo, previo parere del Consiglio di Dipartimento, alla proposta di eventuale attivazione di corsi di studio o alla revisione di quelli attivati dall'Ateneo nonché dei loro contenuti anche attraverso la verifica del conseguimento dei relativi obiettivi qualificanti.
10. La proposta di attivazione di nuovi corsi di studio è sottoposta al Consiglio di Amministrazione che delibera anche con riferimento all'impegno di spesa.
11. Il Regolamento didattico di ciascun corso di studio dovrà consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.
12. Ai sensi della normativa vigente, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialità, l'interattività con i materiali didattici, l'interattività umana, l'adattività del percorso formativo, l'interoperabilità dei sottosistemi.

Art. 4 Corsi di laurea e laurea magistrale

1. I corsi di studio aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti afferiscono alle classi di cui ai DM 1648 e 1649/2023. Di norma i corsi di laurea hanno durata triennale, i corsi di laurea magistrale hanno durata biennale, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico hanno durata quinquennale.
2. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno lo stesso valore legale. Essi sono individuati dalla rispettiva denominazione oltre che dall'indicazione numerica e dalla denominazione della Classe di appartenenza.
3. I Dipartimenti contribuiscono a definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università, proponendo l'istituzione e l'articolazione dei corsi stessi secondo la normativa vigente e in ossequio all'art. 4 del presente Regolamento. Ai sensi della normativa vigente gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
4. Attraverso apposite convenzioni possono essere attivati corsi di studio inter - ateneo che saranno disciplinati nel regolamento Didattico di Ateneo.



Art. 5 Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione della specifica normativa vigente.
2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Specifici requisiti di ammissione nonché eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali cui si adegueranno i Regolamenti didattici dei corsi di specializzazione in ottemperanza alla normativa vigente.
3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti determinato dai Decreti ministeriali e normative vigenti.

Art. 6 Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di una delle Lauree Magistrali specificate dal regolamento didattico del corso di dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di diplomi di laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
3. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dal DM 14 dicembre 2001, n. 226. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca avviene su proposta di uno o più Dipartimenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.
4. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca, il loro ordinamento didattico comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula e le norme che ne regolano l'attività didattica, sono determinate dal regolamento didattico relativo, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico.

Art. 7 Corsi di master universitario di 1° e 2° livello

1. L'Università può attivare corsi di studio, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di 1° e di 2° livello.
2. L'offerta didattica dei corsi di master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative specifiche espresse dalla società civile. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

3. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.
4. I corsi di master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
5. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La durata minima dei corsi di master universitario è di norma un anno.

Art. 8 Attività didattiche integrative

1. Le Strutture didattiche dell'Università, anche in collaborazione con enti esterni, possono assicurare servizi didattici integrativi, opzionali e facoltativi, di cui, a mero titolo esemplificativo:
 - a. corsi di orientamento all'inserimento nella professione per laureati;
 - b. corsi di formazione per docenti di scuola di ogni ordine e grado sulla base di convenzioni con gli uffici regionali del MUR;
 - c. attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;
 - d. attività didattiche e formative di supporto e di recupero, finalizzate a consentire attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica;
 - e. attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.).
2. Le Strutture didattiche possono, altresì, istituire ai sensi della normativa vigente:
 - a. corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
 - d. corsi di formazione permanente;
 - e. corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
3. La partecipazione degli studenti alle attività di cui sopra può essere certificata.
4. Le singole strutture didattiche organizzano le attività integrative, opzionali e facoltative, sulla base di uno specifico piano mettendole a disposizione degli studenti, docenti, ricercatori e esterni all'Università. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, idonei allo svolgimento delle attività stesse.



2. ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 9 Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. In base alla normativa vigente gli ordinamenti didattici determinano:
 - a. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
 - b. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - d. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 10 Regolamento dei corsi di studio

1. In base alla normativa vigente i regolamenti didattici di un corso di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano:
 - a. L'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi e le relative attività di tutoraggio;
 - b. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli di tali insegnamenti, nonché delle altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali;
 - c. la modalità di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;
 - d. l'articolazione del corso di studio in curricula, l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studio corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione;
 - e. l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa, anche internazionale, vigente;
 - f. le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in mobilità in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo o di altri Atenei;
 - g. le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - h. l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni successivi al primo differenziandoli a seconda della qualifica di studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno;
 - i. i limiti della possibilità dell'iscrizione degli studenti nella qualità di fuori corso;
 - j. i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi;
 - k. su richiesta dell'interessato, chiunque può essere ammesso a seguire corsi singoli, sostenere i

relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, secondo la disciplina dettata dal Regolamento per lo svolgimento degli esami singoli.

- I. le procedure per l'attribuzione degli argomenti per le dissertazioni di tesi, lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio e relativo Supplemento al diploma.
2. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento a cui il corso di studio afferisce, su proposta del Consiglio di corso di studio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le denominazioni, gli obiettivi formativi, la relativa classe di appartenenza ed il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula sono assunte nel rispettivo ordinamento didattico di un corso di studio, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
4. Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi universitari. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve avere acquisito 120 crediti. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico lo studente deve avere acquisito 300 crediti.
5. A ciascun insegnamento attivato deve essere attribuito un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. Non possono essere previsti nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico rispettivamente più di 20, 12 e 30 esami o valutazioni finali di profitto. Nel conteggio degli esami vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente.
6. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico è stabilita con decreto rettorale.

Art. 11 Master universitari

1. L'istituzione, l'attivazione e il rinnovo di un master universitario di primo e secondo livello, Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale, Corso di formazione o alta formazione (da ora in poi denominati genericamente master/corsi) è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per i master universitari, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, corsi di formazione e alta formazione.

Art. 12 Dottorato di ricerca

1. Gli ordinamenti dei corsi di studio di dottorato sono emanati in conformità alle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia nonché in conformità alla eventuale regolamentazione interna della Scuola di dottorato, ove attivata.



3. ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 13 Tipologie ed articolazione degli insegnamenti

1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche integrati così come previsto dal successivo art.15 anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi.
2. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori, secondo le indicazioni e le norme previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
3. Le diverse modalità comuni previste per l'attività didattica in rete di ogni insegnamento sono definite nel modello formativo approvato dall'Ateneo e nella Carta dei Servizi secondo i seguenti principi:
 - a. l'utilizzo nella connessione in rete delle più adeguate forme di multimedialità in modo che, attraverso un'effettiva integrazione tra diversi media, sia favorita la migliore comprensione dei contenuti;
 - b. un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di orario specifico;
 - c. l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e organizzati per moduli, personalizzabili rispetto
 - d. alle caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione;
 - e. il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione in itinere e di autovalutazione;
 - f. forme di assistenza e tutoraggio da progettare attraverso criteri di interattività che concili adeguato supporto degli studenti ed efficiente utilizzo delle risorse di tutoraggio.
4. È consentita da parte dei Dipartimenti la mutuazione di insegnamenti, attivati presso corsi di studio di altri Dipartimenti, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.
5. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo, da ricercatori e da professori a contratto.
6. I compiti didattici dei professori di cui al comma 5, sono stabiliti nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti sulla base della programmazione delle attività didattiche dei docenti stessi stabilita dalle competenti strutture didattiche. I predetti compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
7. Per gli insegnamenti delle discipline non coperti da posto di ruolo, il Consiglio di Dipartimento delibera il conferimento degli incarichi, secondo la disciplina dettata dal Regolamento in materia di contratti per conferimento incarichi di docenza.
8. Ai sensi della normativa vigente possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre università, liberi docenti o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o professionale. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
9. Nel contratto vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso e le sue modalità di corresponsione. Il compenso andrà commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

10. I Dipartimenti, nel perseguire i propri fini istituzionali, programmano e coordinano le attività didattiche al fine di:
 - a. garantire allo studente la qualità della didattica;
 - b. favorire il conseguimento dei titoli di studio secondo quanto previsto dagli ordinamenti;
 - c. assicurare la sostenibilità, da parte dello studente, dell'attività programmata per ciascun periodo didattico e
 - d. dei relativi ritmi di lavoro;
 - e. ridurre o rimuovere le difficoltà che gli studenti possono incontrare negli studi universitari;
 - f. favorire l'utilizzo di modalità di apprendimento aperto e autonomo idonee alla formazione professionale, anche continua e permanente, degli studenti, nella fattispecie gli studenti/lavoratori e di utenti diversamente abili.
11. Al fine di sostenere in forme opportune lo studio degli studenti l'Ateneo organizza servizi opzionali/facoltativi. Tali servizi possono essere erogati da docenti, da ricercatori o da tutor d'ambito disciplinare dell'Ateneo stesso o da esperti esterni.

Art. 14 Crediti formativi universitari

1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attività formative previste dal corso di studi. Ai sensi della normativa vigente al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici nonché delle ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame per realizzare le attività formative richieste.
2. La quota dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. Ai sensi della normativa vigente, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del corso di studio.
4. I regolamenti dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.
5. L'Ateneo verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale.
6. Il riconoscimento dei crediti di studenti provenienti da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo o da altri Atenei diversi, anche esteri, è effettuato dal Consiglio di Dipartimento al quale il Corso di studi afferisce secondo le disposizioni contenute nell'ALLEGATO A) al Regolamento per la gestione didattica del corso di

studio.

7. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università, italiane o estere, può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
8. I Regolamenti per la gestione didattica dei Corsi di studio prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati.
9. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti periodi di attività e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali.

Art. 15 Ulteriori attività formative

1. L'attività didattica dei corsi di studio, oltre i corsi di insegnamento ufficiali, può prevedere seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti disciplinari o di ogni corso di studio. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento sono indicati, nei Regolamenti per la gestione didattica del Corso di studio, l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.
2. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio disciplinano le forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.

Art. 16 Esami e verifiche del profitto

1. La valutazione degli studenti, effettuata attraverso prove d'esame è svolta da Commissioni composte da professori universitari, ricercatori, docenti a contratto e da cultori delle materie.
2. Le prove d'esame possono essere svolte:
 - a. in presenza, in forma scritta o orale, presso la sede legale dell'Università o presso ulteriori sedi d'esame individuate dall'Ateneo, secondo le modalità definite dal Regolamento di Ateneo sugli esami;
 - b. a distanza, in forma scritta o orale, nei limiti e modalità previsti della normativa vigente e secondo le modalità definite dal Regolamento di Ateneo sugli esami.
3. L'Università assicura le necessarie garanzie di svolgimento delle prove (identità, autonomia, rispetto delle disposizioni normative sull'effettuazione delle prove) secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo sugli esami.
4. La valutazione finale del profitto dello studente terrà conto di tutto il lavoro svolto, ovvero dei risultati delle prove di verifica di profitto intermedie nel caso siano state svolte, della qualità della partecipazione alle attività on line e dei risultati della prova di profitto finale.
5. Tenuto conto delle tipologie di prove di verifica stabilite nel Regolamento di Ateneo sugli esami e delle modalità di svolgimento previste di cui al precedente comma 2, il Docente titolare dell'insegnamento definisce le modalità di verifica dell'apprendimento, che consentono il superamento dell'esame e

l'acquisizione dei crediti. La votazione finale complessiva viene espressa in trentesimi. Il riconoscimento di idoneità è riportato nel libretto personale dello studente.

6. La commissione di valutazione per gli esami, proposta dal Docente titolare del corso di insegnamento e nominata dal Consiglio di Dipartimento, è composta secondo il disposto del Regolamento per la gestione didattica e amministrativa dei corsi di studio e dai Regolamenti per la gestione didattica dei singoli corsi di studio.
7. La commissione è responsabile dell'accertamento della preparazione del candidato.
8. Gli esami di profitto sono pubblici.
9. Ciascun insegnamento può prevedere prove di verifica intermedie che si svolgeranno secondo le medesime modalità di cui ai commi precedenti.
10. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate sessioni di esame in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.
11. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Direttore di Dipartimento, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti.
12. In ciascuna sessione lo studente in regola con il pagamento di tasse, rette e contributi, potrà sostenere senza alcuna limitazione gli esami nel rispetto delle propedeuticità previste negli ordinamenti didattici degli studi.
13. La verifica e la certificazione degli esiti formativi devono essere realizzate anche con l'ausilio del sistema di tracciamento automatico delle attività formative e consistono nella registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e d'autovalutazione.

Art. 17 Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di corso di studio. I Regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:
 - a. le modalità dell'esame;
 - b. le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno dei corsi di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante quale la partecipazione ad attività culturali e di orientamento.
2. La laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.
3. Gli esami finali sono pubblici.
4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio ai sensi dell'art. 7 del DM 270/04, nel numero nello stesso definito. Lo studente, inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse, rette e contributi universitari e presentare domanda al Rettore, nei termini indicati dalle disposizioni in materia.
5. Entro scadenze periodiche fissate dal Regolamento per la gestione didattica ed amministrativa dei corsi di studio, gli studenti tenuti ai sensi dei commi precedenti all'elaborazione di uno scritto finale, inviano richiesta

di assegnazione dell'argomento di tale elaborato e del nominativo del relatore, allo scopo di consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.

6. Nel caso di corso di studio interateneo, il relativo regolamento didattico dovrà contenere anche le norme che, oltre alle attività didattiche curricolari, disciplinano le modalità di conseguimento del titolo di studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte dall'Università Niccolò Cusano congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
7. I regolamenti didattici di corso di studio determinano, inoltre, le modalità per il deposito del titolo della tesi di laurea convalidata dal relatore.

Art. 18 Commissioni per il conseguimento del titolo di studio

1. Le Commissioni giudicatrici abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore del Dipartimento.
2. In caso di discussione della prova finale, la commissione è composta da almeno 3 membri individuati fra i ruoli di Professore ordinario, Professore associato, ricercatore o ricercatore a tempo determinato ex art. 24 della legge 240/2010, contrattisti ex art. 23 legge 240/2010 interni all'Ateneo. La commissione è presieduta dal Coordinatore del Corso di Studio o da un suo delegato fra i soli Professori ordinari o associati del medesimo Corso.
3. In caso di presentazione della prova finale, la Commissione è composta da due membri individuati fra i ruoli di Professore ordinario, Professore associato, ricercatore o ricercatore a tempo determinato ex art. 24 della legge 240/2010 e successive modificazioni, contrattisti ex art. 23 legge 240/2010 interni all'Ateneo.
4. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori afferenti a Corsi di studio diversi rispetto a quello di iscrizione dei candidati, nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato
5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, attribuire la lode al candidato che ha riportato il massimo dei voti. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Con la concessione della lode la Commissione, sempre all'unanimità, può proporre la dignità di stampa della tesi quando la prova abbia raggiunto risultati di eccellenza e di originalità.
6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere appelli, opportunamente distribuiti nell'anno, nel numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti e nel rispetto della normativa vigente.
7. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di titoli di studio interateneo sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
8. I titoli accademici vengono conferiti dal Rettore visti gli atti della carriera universitaria dello studente.
9. Il diploma attestante il conseguimento del titolo è integrato da un supplemento che riporta le informazioni principali sulla carriera universitaria dello studente, per gli effetti previsti dall'art. 11, comma 8, del D.M. 270/04.

Art. 19 Commissioni per l'assicurazione della qualità di Ateneo

1. L'attività di assicurazione della qualità è garantita dall'Ateneo secondo quanto previsto dal Manuale della qualità e nel rispetto della normativa ministeriale in materia.

4.DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 20 Carta dei servizi

1. La carta dei servizi, allegata presente regolamento, espone la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti, esplicitando le modalità, i piani di studio e le regole dei servizi.
2. La Carta dei servizi:
 - a. Individua gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
 - b. Indica i tempi e le modalità con cui vengono archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti;
 - c. Indica i compiti dei tutor.

Art. 21 Manifesto degli studi

1. Il manifesto degli studi dell'Ateneo è deliberato dal Senato Accademico ed è costituito dall'insieme coordinato dei diversi ordinamenti dei corsi di studio.
2. Il manifesto degli studi indica gli ordinamenti dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti e i correlati crediti attribuiti; le modalità di accesso ai corsi di studio; le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo; le modalità di identificazione e verifica degli esiti formativi; le modalità di tutoraggio; le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività didattiche; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Con periodicità annuale sono resi noti i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari in cui i docenti sono disponibili all'interazione con gli studenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 22 Contratto con lo studente

1. L'Università al momento dell'iscrizione prevede la stipula con lo studente di un contratto nel quale vengono fissati le modalità di adesione ai servizi erogati, tasse, rette e contributi nonché le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dello studente.

2. Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.

Art. 23 Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti è garantita dalla nomina di una componente studentesca in seno agli organi di gestione dell'Ateneo secondo quanto disciplinato dal Regolamento sull'individuazione della componente studentesca negli organi di gestione di Ateneo.

Art. 24 Rette universitarie

1. Le rette universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Lo studente rinunciatario da uno a o più anni accademici, che intenda avviare una nuova carriera universitaria nello stesso od in altro corso di laurea, potrà inoltrare richiesta di riconoscimento degli esami sostenuti al Consiglio di Dipartimento previo pagamento della retta o delle rette corrispondenti determinate sulla base dei parametri meglio specificati nel Regolamento per la gestione didattica e amministrativa dei corsi di studio.
3. Lo studente può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici corsi di studio presso università estere, purché tra le due università siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato corso di studio. I crediti acquisiti nelle università estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
4. Nel periodo di frequenza dei corsi di studio all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due università.
5. Lo studente può rinunciare al proseguimento della propria carriera in qualsiasi momento, secondo quanto indicato nella "tabella scadenza pagamenti ed adempimenti didattici" allegata al Regolamento per la gestione didattica e amministrativa dei corsi di studio manifestando in modo esplicito la propria volontà.
6. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio, destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo. Le disponibilità finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati di privati o enti.
7. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione. L'assegnazione della borsa di studio è determinata sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base a quanto stabilito nello specifico bando.

Art. 25 Modalità di iscrizione ai corsi di studio

1. Nel Regolamento per la gestione didattica e amministrativa dei corsi di studio sono indicate le modalità, i requisiti e le condizioni per l'iscrizione ai corsi di studio.
2. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università provvede, in tempo utile, ad indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Il Senato Accademico determinerà gli eventuali termini di scadenza delle domande di immatricolazione.

Art. 26 Requisiti di ammissione e verifica iniziale

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di studio sono determinanti dalla normativa vigente in materia.
2. È consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di studio secondo la vigente normativa in materia.
3. I regolamenti per la gestione didattica del corso di studio definiscono le conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica.
4. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i Consigli di Corsi di studio indicano specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso delle Lauree Triennali82.
5. Al fine di consentire l'accesso al corso di laurea magistrale anche a laureati con elevata preparazione provenienti da percorsi non perfettamente coerenti con i requisiti di ingresso, si può prevedere per tali laureati un percorso iniziale diverso e/o specifiche prove di ammissione.
6. Nella definizione dei requisiti per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale non è ammesso riservare l'accesso a un corso soltanto ai laureati provenienti da una specifica classe di laurea.

Art. 27 Curricula

1. Nei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Regolamento del Corso di Studi cui è iscritto.
2. Lo studente che opta per il passaggio da un curriculum ad un altro nell'ambito del proprio piano di studi è tenuto a darne comunicazione alla segreteria studenti nei tempi e secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti dei Corsi di Studio.

Art. 28 Piani di studio ufficiali

1. I Corsi di Studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico sono organizzati secondo piani di studio la cui approvazione viene comunicata allo studente all'interno della piattaforma didattica.

Art. 29 Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è resa pubblica, secondo forme e strumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dai Corsi di studio, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Direttori di Dipartimento mediante via telematica e/o mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.

Art. 30 Orientamento e tutoraggio

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e con enti pubblici e privati, attività di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria superiore per una scelta guidata degli studi; agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Le attività di tutoraggio utilizzano informazioni derivate da:
 - a. sistema di tracciamento automatico delle attività formative svolte on line;
 - b. registrazione delle attività didattiche svolte on line (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e di autovalutazione.
3. Il tutoraggio, esercitato da personale qualificato, si svolge in forma interattiva come guida/consulenza, coordinamento dell'andamento complessivo della classe, coordinamento del gruppo di studenti, ecc. Tali attività utilizzano i diversi strumenti di interazione disponibili (sistema di FAQ; forum; incontri virtuali; seminari live di approfondimento). Le attività possono prevedere: prove di conoscenza o abilità o competenza on line in modalità sincrona e/o asincrona; colloqui mediati sia asincroni sia sincroni con modalità interattiva attraverso un sistema di aula virtuale o di altri strumenti tecnologici appropriati.

Art. 31 Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito dell'Ateneo

1. Lo studente con domanda inoltrata al Rettore può chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro Corso di Studio attivato presso l'Ateneo, come specificatamente disciplinato ed indicato nel Regolamento per la gestione didattica ed amministrativa dei Corsi di Studio.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera sul riconoscimento, anche parziale, della carriera percorsa da studenti in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo, che chiedano, contestualmente all'iscrizione ad un determinato Corso di Studio il riconoscimento di crediti formativi acquisiti. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al Corso di Studio prescelto, nei limiti stabiliti dai Regolamenti per la gestione didattica dei corsi di studio.

Art. 32 Trasferimenti degli studenti da altri Atenei

1. I Consigli di Dipartimento deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane sia straniere.
2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilità, può essere abbreviata per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre università italiane o estere. Ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, del D. M. 270/2004 è possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri Atenei Italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
3. I regolamenti didattici del corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione.
4. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegna presso un'università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della convenzione di Lisbona.

Art. 33 Studenti fuori corso

1. Lo studente si considera fuori corso quando non acquisisce entro la durata normale del corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.

Art. 34 Mobilità internazionale degli studenti

5. Gli studenti di qualsiasi corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso università estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.
6. Agli esami convalidati è attribuita una valutazione e i relativi CFU.

Art. 35 Internazionalizzazione

1. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti, ai fini del proseguimento della carriera, ai sensi della convenzione di Lisbona, fatti salvi gli accordi internazionali e quelli stipulati a seguito di convenzioni interuniversitarie.
2. Nella certificazione della carriera dello studente è fatta menzione delle attività formative compiute all'estero

ed eventualmente le relative modalità.

Art. 36 Tutela della privacy

1. L'Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica - Roma garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed eventuali successive modificazioni nonché ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Art. 37 Norme transitorie e finali

1. L'Università assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio assicurano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di studio di nuova istituzione disciplinati dalle norme del presente Regolamento didattico, che vengono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di studio preesistenti cui sono iscritti. Ai fini di tale opzione i Consigli di Dipartimento determinano i crediti degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e valutano in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni relative alla didattica e alla carriera degli studenti con esso in contrasto.